

Accordo 22 ottobre 2013 - **Accordo collettivo nazionale per la produttività per il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali** (sottoscritto da AIOP e UGL Sanità, SI-CEL, FSI, USAE, FIALS)

Visto il grave momento di crisi economica in cui versa il Paese ed in particolare il settore produttivo legato all'area socio-assistenziale, le Parti convengono sulla necessità di dotare il ccnl AIOP Rsa di strumenti finalizzati al miglioramento della produttività attraverso l'istituzione di un premio di incentivazione e la rimodulazione dell'istituto del trattamento economico della malattia.

Inoltre, sanciscono la necessità di istituire un Ente bilaterale che consentirà di dotare le Parti di uno strumento che concretamente spinga ad una qualificazione verso l'eccellenza di tutti i dipendenti delle strutture associate.

Valutata, infine, la prima fase di applicazione del ccnl Rsa siglato il 22 marzo 2012 e dando seguito a quanto stabilito nell'intesa di armonizzazione sottoscritta l'11 giugno 2012, le parti nel corso del presente incontro, dopo ampio e dibattuto esame delle tematiche affrontate, sono addivenute alla definizione dei seguenti punti ad integrazione o parziale modifica del richiamato ccnl quali:

## NORME PER LA PRODUTTIVITÀ

### 1) Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende

Le parti convengono che strumenti appropriati di partecipazione dei lavoratori possono rappresentare un efficace incentivo al raggiungimento dei risultati di migliore produttività in termini quantitativi e soprattutto qualitativi; in linea con quanto previsto dall'art. 46 della Costituzione Italiana: "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende", istituiscono una commissione di studio paritetica, che può avvalersi anche di collaborazioni esterne, che individui un modello concreto di partecipazione dei lavoratori nelle strutture che applicano il ccnl AIOP Rsa. La commissione in un arco temporale di sei mesi fornirà un modello che, su base volontaria, potrà essere applicato nelle singole aziende o gruppi di aziende.

La commissione è composta da 4 componenti per AIOP Rsa e 4 componenti per le Organizzazioni sindacali firmatarie. I lavori della commissione inizieranno da gennaio 2014.

### 2) Fondo di produttività

In tutte le aziende che applicano il ccnl AIOP Rsa viene costituito un Fondo di Produttività finalizzato ad erogare un premio di produttività. Il fondo verrà alimentato da quanto accantonato in base al successivo art. 3 e, fino a concorrenza dell'erogazione del premio di produttività, da fondi messi a disposizione dell'azienda.

### 3) Trattamento economico di malattia

Al fine di garantire la continuità e il livello assistenziale che devono essere garantiti agli Utenti, dopo adeguata valutazione, le Parti concordano che nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) viene corrisposto:

- il 100% della retribuzione per il primo evento di malattia, fino al terzo giorno;
- il 66% per il secondo evento, fino al terzo giorno;
- il 50% per il terzo evento, fino al terzo giorno;
- dal 4° evento cesserà di essere corrisposta la retribuzione, sempre nell'arco temporale sopra descritto.

Per i giorni dal 4° al 180 si seguirà il dettato del contratto già esistente.

Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina prevista al precedente comma:

a) per malattie con prognosi iniziale non inferiore a 10 giorni (considerando quindi i giorni di calendario intercorrenti fra la data in cui il lavoratore dichiara di essere ammalato e quella di prognosi riportate sul primo certificato rilasciato dal medico curante);

b) per tutte le malattie successive all'accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice (certificato del ginecologo attestante la data presunta del parto);

c) per ricovero day hospital o ricoveri ospedalieri;

d) per sclerosi multipla progressiva, patologie oncologiche o qualsiasi patologia grave che comporti terapie salvavita.

Le Parti concordano che la differenza tra il 100% della retribuzione ordinaria giornaliera e quanto corrisposto ai dipendenti per le causali di cui sopra andrà a concorrere al finanziamento del fondo di produttività di cui all'articolo precedente.

#### **4) Premio di produttività**

Fatte salve condizioni di miglior favore applicabili dalle singole aziende, a tutto il personale compete un premio di € 500,00 lorde annue, da erogarsi in un'unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.

Per il solo anno 2013, con la retribuzione del mese di novembre, verrà corrisposto forfettariamente un premio produttività determinato in €150.

Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il lavoratore effettua almeno 266 giorni di presenza; per ogni giorno di presenza in più il premio viene aumentato di €20, fino ad un massimo di € 580,00. Per ogni giorno di mancata presenza il premio è ridotto in ragione di €20,00 per ogni giorno di assenza.

Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'Inail.

Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute.

Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a 6 giornate lavorative, nei casi di part-time verticale, orizzontale o organizzazione del lavoro su 5 giornate lavorative vanno effettuate le opportune riparametrazioni.

Qualora i fondi accantonati nel Fondo di Produttività Aziendale derivanti da quanto previsto dall'art. 2 fossero superiori a quanto necessario all'erogazione del premio di produttività lo stesso sarà aumentato fino a concorrenza totale dell'importo stesso e corrisposto in maniera proporzionale.

*NORMA TRANSITORIA PRIMO SEMESTRE 2014 - Per i primi sei mesi dell'anno 2014 il premio di produttività verrà erogato congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio 2014 e competerà nella misura di € 250,00 se, nell'arco che va dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, il lavoratore avrà effettuato almeno 133 giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza in più il premio verrà aumentato di € 20,00 fino ad un massimo di € 290,00. Per ogni giorno di mancata presenza il premio verrà ridotto di € 20,00 per ogni giorno di assenza.*

#### **5) Polizza long term care**

Dal 1° gennaio 2014, al ccnl Rsa verrà introdotta, a carico del datore di lavoro, la polizza long term care a copertura del rischio malattia cronica dei dipendenti delle strutture associate. Tale premio verrà erogato e gestito soltanto nelle strutture associate AIOP Rsa.

Le parti concordano di incontrarsi successivamente per determinare le modalità costitutive e regolatorie dell'istituto, il documento che ne scaturirà sarà allegato al presente contratto.

#### **6) Preavviso permessi ex L. 104/92**

Attesa la peculiarità dell'attività svolta dalle strutture che applicano il presente ccnl, in ragione della necessità di contemperare l'esigenza di assicurare continuità assistenziale agli utenti con il diritto all'assistenza del disabile, coloro che beneficiano dei permessi ex L. n.104/92 dovranno consegnare al datore di lavoro, con cadenza mensile, una programmazione di massima dei permessi stessi.

Laddove ricorrano situazioni straordinarie ed eccezionali che non consentano di individuare con detta cadenza le date di fruizione dei permessi, il lavoratore dovrà, per quanto possibile, comunicare la richiesta di permesso con un congruo preavviso, così da consentire all'azienda di predisporre le necessarie misure atte ad evitare di compromettere il funzionamento dell'organizzazione.

#### **7) Costituzione ente bilaterale e formazione continua**

Le parti, nella consapevolezza dell'importanza della bilateralità nei processi di crescita del personale dipendente attraverso la formazione e la fornitura di eventuali ulteriori servizi, convengono di aderire, come previsto dalle normative vigenti, ad un ente bilaterale già costituito nell'ambito sanitario attraverso apposita convenzione da stipulare con Enblis (Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa Sanità).

A favore di tale Ente verrà destinato un apposito fondo costituito con il contributo Inps previsto dalla L. 388/2000, con le specifiche che saranno descritte in un apposito regolamento.

Le parti, valutata la necessità di intensificare la collaborazione per incentivare la formazione continua dei lavoratori delle strutture associate che adottano il ccnl Rsa AIOP, concordano che, valutati i fondi interprofessionali previsti dalla L. 388/2000 disponibili a finanziare progetti formativi, daranno mandato all'ente bilaterale, tramite apposita convenzione, di predisporre l'adesione delle aziende ad un fondo interprofessionale.

## **DEFINIZIONE DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI E DEI RELATIVI STRUMENTI**

### **Rappresentanze sindacali**

La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza Sindacale Aziendale (Rsa) costituita ai sensi dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70).

Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle Rsa firmatarie del ccnl. Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la Rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

### **Assemblea**

In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della L. n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell'assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero, i dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall'azienda.

L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori.

Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell'assemblea e l'ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente contratto.

Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

### **Contributi sindacali**

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione sindacale, purché firmataria del presente contratto, per la riscossione di una quota mensile pari all'1% della paga base e contingenza per 12 mensilità.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. L'eventuale revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta alla Struttura sanitaria di appartenenza ed alla Organizzazione sindacale interessata ed ha efficacia dal mese successivo.

Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate entro il giorno 20 del mese successivo al mese di competenza, secondo le modalità comunicate dalle OO.SS., con accompagnamento, ove richiesto di distinta nominativa.

Le Strutture sono tenute, nei confronti di terzi alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.

Inoltre, ad integrazione e parziale modifica dell'articolato contrattuale di cui al ccnl Rsa AIOP, si conviene di modificare i sottostanti articoli come segue:<sup>1</sup>

Il suddetto accordo, siglato in data odierna, verrà ratificato dal Consiglio Nazionale AIOP, già fissato per il 10 dicembre p.v., e decorrerà a far data dal 1° gennaio 2014 fatto salvo l'erogazione del premio di produttività relativo all'anno 2013 di cui al punto 4.

---

<sup>1</sup> V. le modifiche introdotte nel testo aggiornato del ccnl 22 marzo 2012 riportato in questo stesso Titolo.